

OGGETTO: Variante parziale n. 36 al P.R.G. vigente connessa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione.

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che con deliberazione della G.R.V. n. 3243 del 23.09.1997, è stato approvato con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/1985, il Piano Regolatore Generale di questo Comune;

Che con propria deliberazione n. 43 del 30.12.2014, esecutiva, le cui premesse e narrativa si intendono qui riportate, è stato disposto:

“

1) di approvare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e ss.mm.ii, l'allegato elenco degli immobili costituente il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare";

2) di adottare, ai sensi dell'art. 35, co. 2 della L.R. 11/2010, la variante urbanistica al vigente P.R.G., composta dall'elaborato che sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale fa parte integrante della presente deliberazione;

3) di dare atto che la variante sub. 2) seguirà la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

4) di demandare al Responsabile del Servizio 2^a Area edilizia privata, urbanistica e ambiente, gli adempimenti conseguenti all'adozione della variante urbanistica sub 2)."

Che la variante parziale siccome sopra adottata, individuata come variante n. 36 al P.R.G. vigente, è stata depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni a far tempo:

- dal 29.01.2014 presso la segreteria del Comune;
- dal 04.02.2015 presso la segreteria della Provincia;

e che del deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia;

Che pertanto il termine per la presentazione delle osservazioni sulla variante parziale di che trattasi, veniva a scadere il 20° giorno successivo al periodo di deposito suindicato;

Che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema della deliberazione di adozione della variante con relativa documentazione, è stata pubblicato tempestivamente a far data dal 18.12.2014 sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio;

Ciò premesso;

Visto l'Avviso datato 29.01.2015 prot. n. 1101 - R.A.P. 76 di deposito della variante, a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale;

Vista la nota del competente Responsabile della 1^a Area servizi generali, datata 5.03.2015 prot. n. 2542, dalla quale risulta che nel termine di venti giorni successivo al periodo di deposito di cui all'Avviso succitato, non sono pervenute osservazioni;

Vista la nota della Provincia di Padova, raccolta agli atti dell'Ente in data 10.03.2015 con prot. n. 2686, a mezzo della quale viene comunicato che la variante parziale *de qua* è stata depositata per 10 giorni, a decorrere dal 04.02.2015 presso la Segreteria della Provincia, e che nel termine previsto dall'art. 50 della L.R. 61/1985, non è pervenuta alcuna osservazione;

Dato atto, quindi, che nei termini previsti, non è stata presentata agli atti dell'Ente alcuna osservazione;

Richiamato l'art. 35 della Legge Finanziaria Regionale n. 11 del 16.02.2010 che recita:

"1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con procedure di cui all'art. 18, commi 3,4,5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e, nel caso in cui composti una modifica al PAT, con le procedure di cui all'art. 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell'art. 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.";

Visto che con la presente deliberazione di approvazione, i beni immobili costituenti il Piano delle Alienazioni già approvato con il proprio provvedimento n. 43/2014, vengono ad assumere la rispettiva destinazione urbanistica indicata nella seguente tabella:

N°	Descrizione del bene	Fg.	Particelle	Attuale destinazione PRG VIGENTE	Destinazione PRG prevista dal Piano alienazioni
1	Area edificabile su comparto PEEP del capoluogo in Via G. Falcone.	8	483 rendita catastale € 735,94	Zona residenziale C1	Confermata Zona residenziale C1
2	Fabbricato comunale ex sede del segretario in Via Valsugana 205	19	212 ente urbano	Zona residenziale C1	Confermata Zona residenziale C1
3	Area pertinenziale a Fabbricato comunale ex sede del segretario in Via Valsugana 205	19	228 rendita catastale € 752,81		
4	Area a verde pubblico attrezzato (sup. mq. 2.455)	36	763 - 764 parte - 178 parte rendita catastale € 14,85	Area a verde pubblico (FC)	Con variante parziale n. 36 al PRG: Area per insediamenti produttivi D1

dando atto che l'immobile n. 4 del suindicato elenco, è in effetti l'unico interessato dalla variante urbanistica *de qua*;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della variante parziale *de qua*, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- l'art. 35 della Legge Finanziaria Regionale n. 11 del 16/02/2010;
- l'art. 50 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, il presente schema di provvedimento è stato pubblicato tempestivamente a far data dal 10.03.2015 sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio, unitamente alla documentazione adottata già ivi pubblicata a far data dal 18.12.2014;

con voti.....

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che in merito alla variante parziale n. 36 adottata con la propria deliberazione n. 43/2014 in premesse citata, non è pervenuta alcuna osservazione da prendere in esame ai fini del provvedimento finale;
- 2) **di approvare** la variante parziale n. 36, al P.R.G. vigente, costituita dall'elaborato adottato con la propria deliberazione n. 43/2014 che sottoscritto dal Sindaco e dal competente responsabile del servizio – responsabile della 2^a Area - formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto** che in ossequio a quanto disposto dall'art. 50, co. 8, della L.R. 61/1985, e succ. modifiche, la variante approvata viene inviata alla struttura provinciale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune;
- 4) **di demandare** al competente responsabile del servizio – responsabile della 2^a Area Edilizia privata, urbanistica e ambiente - i conseguenti adempimenti.